



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati:

Dott. Roberto Piscopo Presidente

Dott. Pietro Rogato Giudice rel.

Dott. Nicola Sinisi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento nei confronti di:

“ALUSTYL s.r.l. ”-società a responsabilità limitata - con sede in Langhirano (PR), via Ugo La Malfa 4/A -codice fiscale e partita Iva 00980270342- in persona dell'amministratore unico Carabelli Amos,nato a Rho (MI) il 4/9/1975, residente a Parma, strada Cava in Vigatto n° 155;

Visto il ricorso con il quale Carabelli Amos – quale amministratore unico della “ALUSTYL s.r.l. ”- ha chiesto il fallimento della società in proprio;

ritenuta la competenza del giudice adito in quanto l'impresa debitrice ha la sede principale in un Comune ricompreso nel Circondario di questo Tribunale;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale della predetta società risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia ad oggetto sociale “ L'ATTIVITA' DI:- PRODUZIONE, ASSEMBLAGGIO, MONTAGGIO E VENDITA DI: SERRAMENTI IN GENERE E LOROACCESSORI (VETRI, PANNELLI, TAPPARELLE, PERSIANE);- CARPENTERIA METALLICA IN GENERE;- PRODUZIONE, VENDITA E COMMERCIO INGROSSO E MINUTO COMPONENTI PREFABBRICATI PERL'EDILIZIA E DEI PRODOTTI IN GENERE DI CUI SOPRA. ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE - COMUNQUE IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI RAPPORTI CON IL PUBBLICO – MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER IL CONSEGUIMENTODELL'OGGETTO SOCIALE E POTRA' ASSUMERE, NON ALLO SCOPO DEL COLLOCAMENTO,PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO.....”.

ritenuto che ,come si evince dalla documentazione contabile allegata al ricorso¹,la

¹ L'attivo patrimoniale è pari ad euro 6.577.160 per l'anno 2008, 4.851.064 per l'anno 2009 e 1.842.021 per l'anno

SENT. FALL. N. 69/2014
REG. FALL. N. 1/2011
CRON. N. 840/2014
REP. 78/2014

società debitrice la società ha superato i parametri previsti dall'art.1 L.F. per l'assoggettabilità dell'imprenditore esercente un'attività commerciale al fallimento;

ritenuto che, alla luce di quanto rappresentato che trova conferma nella documentazione contabile allegata al ricorso, la società debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (come ha chiarito la giurisprudenza, "lo stato di insolvenza consiste in una situazione di impotenza economica della società che si realizza quando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività commerciale, rimanendo irrilevante che l'attivo patrimoniale sia superiore al passivo;²);

rilevato infine che- alla luce di quanto esposto in ricorso³ e della documentazione contabile allegata - appare ampiamente superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F.;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 162 l.fall.

DICHIARA

il fallimento della ""ALUSTYL s.r.l. ""-società a responsabilità limitata - con sede in Langhirano (PR), via Ugo La Malfa 4/A -codice fiscale e partita Iva 00980270342- in persona dell'amministratore unico Carabelli Amos, nato a Rho (MI) il 4/9/1975, residente a Parma, strada Cava in Vigatto n° 155;

NOMINA

il dott. Pietro Rogato Giudice delegato alla procedura;

NOMINA

Il Dr. Franco Piumi- con studio in Parma, via Doberdò n° 28, curatore del fallimento;

ORDINA

al fallito di depositare di depositare i bilanci e le scritture contabili, entro tre giorni;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30⁴ prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande in Cancelleria;

2010, i ricavi, rispettivamente, ad euro 4.402.588 (anno 2008), 3.650.028 (anno 2009), 1.797.465 (anno 2010); i debiti ad euro 3.186.929 (2008); 2.663.596 (2009); 3.512.245 (2010).

² V. Cass. 14/4/1992 n° 4550; in senso conforme Cass. 25/7/2008 n° 20426.

³ Ove si legge che "le vicende societarie hanno poi avuto una svolta definitiva nel corso del 2010 allorchè il fatturato ha subito una fortissima contrazione (-50%) i debiti sono cresciuti di oltre il 30% rispetto al precedente esercizio passando da 2,6 milioni di euro ad oltre 3,5 milioni".

V. gli artt. 84 e 87 l.f. dispone l'esecuzione dell'inventario in via immediata.

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del 22/11/2011 ad ore 11,30;


DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Parma in camera di consiglio in data 28/7/2011

Il Giudice Delegato
Dott. Pietro Rogato

Il Presidente
Dott. Roberto Piscopo



⁴ Termine cui vanno applicati i principi generali in base ai quali il dies a quo non va computato e che se il termine scade di giorno festivo lo stesso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.